

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI CALCIO  
"OMOBONO TENNI" A TREVISO



## COMUNE DI TREVISO

---

**SETTORE LL.PP. – INFRASTRUTTURE - SPORT**

**OGGETTO** RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE, AMMODERNAMENTO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI CALCIO "OMOBONO TENNI", UBICATO IN VIA UGO FOSCOLO – TREVISO con le modalità stabilite dalla Legge 147/2013 art 1 commi da 303 a 305.

### CAPITOLATO D'ONERI

## Sommario

- ART. 1 OGGETTO DELL'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE
- ART. 2 CANONE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- ART. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
- ART. 5 CRITERI PER L'AGIUDICAZIONE
- ART. 6 INTROITI
- ART. 7 CUSTODIA DELL'IMPIANTO
- ART. 8 ONERI DI GESTIONE
- ART. 9 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
- ART. 10 ESECUZIONE LAVORI E MIGLIORIE
- ART. 11 SPAZI PUBBLICITARI
- ART. 12 NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- ART. 13 RESPONSABILITA' DEL GESTORE ED ASSICURAZIONI
- ART. 14 CAUZIONE
- ART. 15 STIPULA DELLA CONVENZIONE
- ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-AFFIDAMENTO
- ART. 17 SANZIONI
- ART. 18 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
- ART. 19 RECESSO DEL GESTORE
- ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 22 SPESE CONTRATTUALI
- ART. 23 NORME FINALI E DI RINVIO

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE**

1.1 Il Comune di Treviso intende favorire la rigenerazione, la riqualificazione, l'ammodernamento e la successiva gestione dello stadio comunale di calcio "Omobono Tenni" ubicato in via Ugo Foscolo a Treviso con le modalità stabilite dalla L. 147/2013 commi da 303 a 305 e, a tal proposito, intende acquisire uno studio di fattibilità, con valenza di progetto preliminare (con oneri a carico del proponente), corredato di un piano economico – finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente l'impianto e un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Il progetto preliminare dovrà prevedere interventi di riqualificazione, rigenerazione ammodernamento e successiva gestione dello stadio di calcio.

Lo studio di fattibilità sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale che ne riconoscerà l'interesse pubblico (art. 304 L. 147 del 27/12/2013). Nel caso di presentazione di più studi di fattibilità, sarà istituita un'apposita commissione, che andrà ad individuare il soggetto che assumerà il ruolo di promotore.

Il Comune convocherà una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità presentato, al fine di dichiarare l'eventuale pubblico interesse della proposta. Nel caso di esito positivo della fase preliminare, il soggetto proponente presenterà il progetto definitivo che sarà sottoposto ad una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i servizi coinvolti. Il provvedimento finale, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima.

Trattandosi di interventi da realizzare su un impianto pubblico esistente è previsto lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica del progetto approvato, dove il promotore, potrà esercitare il diritto di prelazione (art. 1, comma 304, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013). Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni in materia di finanza di progetto presenti nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), che consente di realizzare opere pubbliche facendo ricorso al capitale privato.

1.2 Lo studio di fattibilità dovrà prevedere interventi di manutenzione straordinaria, di cui necessita l'impianto, che si possono brevemente riassumere in:

ripristino statico/funzionale della tribuna laterale, manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione, manutenzione straordinaria delle opere in ferro, manutenzione straordinaria dei locali spogliatoi, gradinate ecc... e dovrà valutare le potenzialità e gli spazi disponibili nella struttura al fine di prevedere l'avvio e la promozione di molteplici attività a carattere ludico-ricreative che possano favorire momenti di aggregazione sociale e giovanile in un'area altamente urbanizzata, quindi attraverso la valorizzazione e il miglioramento della funzionalità ricettiva dell'impianto

1.3 La gestione comporta l'uso, l'affidamento a terzi, la promozione della struttura e delle attività in esso realizzate, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia e la pulizia degli immobili e locali concessi, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite nella futura convenzione. Inoltre saranno a carico del concessionario gli oneri per la fornitura delle utenze di servizio(acqua, luce, gas, telefono asporto rifiuti).

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI CALCIO  
"OMOBONO TENNI" A TREVISO

1.4 Il gestore dovrà garantire un utilizzo ottimale dell'impianto, nel modo e nella forma ritenuta più opportuna, per lo svolgimento di quanto di seguito elencato e di quanto specificato nel progetto di gestione:

- dispute di incontri di calcio e di altre eventuali discipline sportive, con priorità a favore di associazioni con sede nel territorio del Comune di Treviso;
- gare e manifestazioni sportive in genere, agonistiche e/o amatoriali;
- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport;
- attività ricreative varie, spettacoli pubblici, ecc.;
- individuazione di locali da concedere per altre attività.

Per le attività che esulano dalla pratica sportiva, il gestore dovrà munirsi, se previsti, dalla normativa vigente, di nulla osta e/o titoli autorizzativi rilasciati dagli organi competenti.

1.5 Per l'utilizzo da parte di terzi dell'impianto sportivo o di locali posti al suo interno, al gestore dovrà essere corrisposto il relativo compenso che sarà indicato nel piano economico-finanziario.

1.6 Il gestore rimane comunque responsabile degli eventuali danni arrecati da terzi ad impianti e/o strutture in quanto esclusivo titolare dell'attività svolta.

1.7 Si dà atto del fatto che all'interno dell'impianto sono presenti beni di proprietà di terzi, secondo l'elenco disponibile presso il Settore LLPP Infrastrutture e sport.

1.8 Il patrimonio comunale è costituito dal terreno di gioco, spogliatoi, tribuna coperta, tribune scoperte (per una capienza complessiva di 10.000 spettatori) locali: segreteria, Bar, lavanderia, magazzini sala G.O.S., sala antidoping, servizi e vani tecnici, locali sottotribune, impiantistica così catastalmente individuati: COMUNE DI TREVISO Foglio 31 Catasto Terreni mapp. n. 447 – superficie mq. 20.250; COMUNE DI TREVISO Sez. F – Foglio 1 Catasto urbano Mapp. 447 sub 3 stadio comunale categoria E/9 Mapp. 447 sub 4 corte esclusiva del sub 3.

## **ART. 2 - CANONE - DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

La gestione sarà a fronte degli investimenti previsti per l'esecuzione dei lavori indicati in progetto dal concessionario, per un lasso di tempo proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento, che non potrà essere inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) (i.v.a. esclusa).

## **ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara le Società di persone e di capitale, le Società o associazioni sportive affiliate alle Federazione sportive e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I., gli Enti di promozione sportiva o società aderenti riconosciute dal C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I., le Società ed associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge, le Cooperative sociali o associazioni di promozione sociale.

**Prima della presentazione dello studio di fattibilità, i partecipanti dovranno aver effettuato un sopralluogo nell'impianto sportivo per prendere visione dello stato di conservazione delle strutture, (il sopralluogo andrà concordato preventivamente con l'Ufficio Sport ai recapiti: [servizio.sport@comune.treviso.it](mailto:servizio.sport@comune.treviso.it) tel. 0422 658662 - 658634).**

#### **ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Per partecipare alla selezione i partecipanti devono possedere, al momento della presentazione del progetto, i seguenti requisiti:

- a) non aver in corso procedure fallimentari o simili, ai sensi della normativa vigente;
- b) non trovarsi in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016 , comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, 3, 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e comunque di qualsiasi ulteriore causa di incapacità a contrarre con la P.A. o comunque inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
- c) non aver utilizzato gli impianti in maniera scorretta avendo arrecato agli stessi danni, anche per mancato realizzo delle opere di manutenzione ordinaria e/o risultino morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Treviso di importi di varia natura, correlati all'uso di impianti sportivi, fatti salvi gli importi ammessi a rateizzazione.

#### **ART. 5 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE**

5.1 In caso di più soggetti proponenti, l'individuazione del promotore avverrà attraverso l'attribuzione di un punteggio e a favore dello studio di fattibilità che avrà riportato un punteggio complessivo più elevato, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti dai singoli elementi di valutazione.

5.2 La valutazione sarà motivata da parte dell'Amministrazione Comunale ed avverrà in base ai seguenti elementi:

- a) valutazione della proposta di gestione dell'impianto;
- b) valutazione sotto il profilo tecnico, dei lavori che si intendono realizzare per riqualificare l'impianto, corredato da un computo metrico estimativo e dal cronoprogramma degli interventi;
- c) valutazione del piano economico finanziario;

##### **1) PROPOSTA DI GESTIONE**

Il progetto dovrà avere come obiettivo primario l'aggregazione sociale e giovanile, dovrà illustrare e articolare gli obiettivi generali e specifici, in modo chiaro e definito che si intendono perseguire, i risultati attesi e la modalità della gestione. Dovrà porre particolare attenzione alle iniziative che possano dar luogo al coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio comunale, anche ad eventuali discipline sportive diverse da quelle praticabili nell'impianto ed ogni altra iniziativa ludica/ricreativa che si intendono avviare e che abbiano lo scopo di potenziare la ricettività dell'impianto e promuovere momenti di aggregazione sociale e giovanile.

**2) PROPOSTA TECNICA**

Lo studio di fattibilità dovrà prevedere interventi di manutenzione straordinaria, di cui necessita l'impianto, che possono brevemente essere riassunti in: lavori di ripristino statico/funzionale della tribuna laterale, manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione, manutenzione straordinaria delle opere in ferro, manutenzione straordinaria dei locali spogliatoi, gradinate ecc..., dovrà valutare le potenzialità e gli spazi disponibili nella struttura al fine di prevedere l'avvio e la promozione di molteplici attività a carattere ludico-ricreative che possano favorire momenti di aggregazione sociale e giovanile in un'area altamente urbanizzata, quindi anche attraverso la valorizzazione e il miglioramento della funzionalità ricettiva dell'impianto. L'importo dei lavori ipotizzati non potrà essere in ogni caso inferiore ad Euro 250.000,00 (I.V.A. esclusa).

**3) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

Dovrà essere indicato l'importo presunto dell'investimento complessivo, suddiviso tra la quota per la gestione e la quota per lavori, con indicazione delle risorse finanziarie proprie e quelle generate dalla gestione e la durata presunta per il rientro economico della spesa.

il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) dovrà essere composto da conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario, dovrà essere redatto per la durata stimata della concessione e atto a dimostrare l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Dovrà inoltre essere allegata al P.E.F. la matrice dei rischi.

Nel P.E.F. devono essere indicati:

- a) i ricavi previsti, eventuali finanziamenti e/o contributi da Enti terzi, ecc. correlati da flussi finanziari, per ogni anno della durata stimata della concessione, riferiti alla gestione dell'impianto in oggetto;
- b) i costi previsti (lavori da eseguire, ammortamenti finanziari, ecc.) e i correlati flussi finanziari, per ogni anno della durata stimata della concessione, riferiti alla gestione dell'impianto in oggetto.

Il Piano deve, inoltre, essere corredato da una breve relazione sulle voci di cui ai punti a) e b) con l'esplicazione delle ipotesi quali-quantitative formulate per dimensionare gli importi di tali voci.

**5.3 Criteri di valutazione delle proposte**

In caso di presentazione di più studi di fattibilità, le proposte saranno valutate da una commissione con i parametri di seguito elencati (massimo 20 punti).

In ogni caso la coerenza e sostenibilità del piano economico finanziario è condizione essenziale per la valutazione della proposta, pertanto nel caso in cui il piano dovesse risultare insostenibile, la proposta sarà esclusa dalla selezione:

Rilevanza della proposta di gestione:

a) proposta innovativa dal punto di vista sociale, occupazionale ed economico con obiettivi chiari e realistici: ..... max  
punti 5

b) numero di associazioni coinvolte nell'accordo:

fino a 2 associazioni .....	punti 1
da 3 a 4 associazioni .....	punti 3
più di 4 associazioni .....	punti 5

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI CALCIO  
"OMOBONO TENNI" A TREVISO

- Qualità della proposta tecnica, valutata in funzione di: ..... max punti 5
- a) livelli di sviluppo progettuale;
  - b) cronoprogramma degli interventi e fasi realizzative;
  - c) oneri manutentivi futuri;
  - d) importo dei lavori progettati ed eseguibili.

Piano economico finanziario:

Valutazione del Piano Economico Finanziario anche in rapporto al tempo di realizzazione dell'investimento: .....max punti 5

#### 5.4 ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE

Alla successiva procedura di gara ad evidenza pubblica sarà invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario, se dichiara di assumere la migliore offerta presentata.

Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto proponente, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi stipulati con l'associazione/associazioni utilizzatrice in via prevalente l'impianto.

#### **ART. 6 - INTROITI**

6.1 Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dell'impianto sportivo spettano al gestore, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici, dall'uso degli spazi pubblicitari interni e quelli derivanti dalle eventuali attività del Bar annesso.

6.2 Il concessionario ha l'obbligo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, di presentare entro il 30 gennaio dell'anno successivo, la documentazione annuale dell'andamento gestionale, analizzato e descritto sotto il profilo tecnico, statistico e amministrativo, evidenziando particolarmente quegli elementi che l'amministrazione dovesse ritenere di specifico interesse ed il consuntivo dei lavori realizzati nel corso dell'annualità, previsti dal cronoprogramma.

#### **ART. 7 - CUSTODIA DELL'IMPIANTO**

7.1 Il gestore deve provvedere alla custodia, alla vigilanza e pulizie dell'impianto sportivo, compresi gli impianti e le attrezzature, essendone responsabile e custode ai sensi di legge, deve altresì provvedere all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

7.2 Il gestore dovrà impedire che sull'immobile si costituiscano servitu' o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del comune.

#### **ART. 8 - ONERI DI GESTIONE**

8.1 Il gestore ha l'obbligo di provvedere a proprie spese alla gestione dell'impianto sportivo e dei servizi connessi, che è comprensiva di:

- a) esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle strutture e arredi presenti, del bar, degli spogliatoi

## AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI CALCIO

### "OMOBONO TENNI" A TREVISO

dei servizi igienici, e dei locali accessori, acquisto di prodotti chimici, quali disinfettanti, diserbanti, detergenti, vernici per tracciatura;

- b) messa a disposizione della struttura per manifestazioni sportive, promozionali, spettacoli pubblici ed altre tipologie di eventi, secondo modalità da concordare e valutate le singole circostanze;
- c) predisposizione e svolgimento di idoneo servizio di assistenza agli eventi svolti nell'impianto;
- d) manutenzione del terreno di gioco mediante:
  - Irrigazione giornaliera e, se necessario, plurigiornaliera del manto erboso, nei periodi caldi e/o secchi ed assolati.
  - Controllo delle zone di massimo consumo del manto erboso ed eventuale risemina delle parti deteriorate.
  - Rimozione di vegetazione infestante e corretto conferimento ai centri di raccolta.
  - Taglio dell'erba e corretto conferimento ai centri di raccolta.
  - Tracciatura dell'area di gioco.
  - Ispezione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche ed eventuale pulizia delle condotte di scarico.
  - Ispezione del sistema di irrigazione e manutenzione ordinaria delle varie componenti dell'impianto.
- e) manutenzione delle strutture e impianti:
  - Tutti gli impianti presenti nel complesso sportivo (impianti elettrici, impianti meccanici, impianti speciali) dovranno essere sottoposti a manutenzione ordinaria, con la cadenza prevista dalle norme di riferimento e dal costruttore.
  - La sostituzione degli accumulatori a servizio delle varie centraline, dei gruppi di continuità e dei sistemi di avviamento del gruppo elettrogeno e della motopompa dell'impianto antincendio. La sostituzione dell'olio lubrificante e dei vari filtri del gruppo elettrogeno e della motopompa antincendio.
  - E' fatto obbligo al gestore di verificare periodicamente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il corretto funzionamento degli impianti con particolare riferimento alla verifica dell'impianto di terra ai sensi del D.p.r. 462/01.
  - Sarà a carico del gestore la verifica semestrale degli estintori nonché la loro eventuale revisione/sostituzione.
  - Sarà cura del gestore eseguire la corretta manutenzione ordinaria degli infissi, delle grondaie e delle pluviali.
  - Si precisa che qualsiasi danneggiamento dovuto ad atti vandalici dovrà essere prontamente risolto con spese a totale carico del gestore.
  - L'amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche avvalendosi dei propri uffici preposti, al fine di riscontrare il mantenimento dell'impianto sportivo in perfetta efficienza.

8.2 Conseguentemente agli impegni sommariamente descritti sopra, incombono sul gestore i seguenti oneri finanziari:

- a) spese per il personale addetto al funzionamento dell'impianto e attivazione di tutti i servizi compresi nella gestione, custodia e pulizie, nessuno escluso;
- b) spese per la fornitura di energia elettrica, energia termica, acqua e asporto rifiuti;
- c) spese per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnici, tecnologici e dei manufatti presenti nell'impianto;
- d) spese per la pulizia giornaliera di tutti i locali e pertinenze della struttura, nonché delle aree scoperte;



- e) spese per le utenze telefoniche;
- f) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti in dotazione all'impianto, con sostituzione di quelli eventualmente resisi inservibili;
- g) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi in dotazione alla struttura sportiva;
- h) spese per l'accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative, RC conto terzi ed a tutela dell'impianto, come meglio descritte nel successivo art.15;
- i) spese per il pagamento delle imposte e tasse per affissioni e pubblicità, per la promozione delle attività;
- j) spese inerenti l'abilitazione della struttura (CPI, ecc.);
- k) spese per l'acquisizione di materiali di consumo;

8.3 Il concessionario è tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze esistenti presso l'impianto entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e comunque prima della consegna dell'impianto stesso;

8.4 Il gestore è tenuto a restituire il bene all'Ente libero da persone e cose del concessionario alla scadenza stabilita, senza preventivo atto di disdetta, nonché in caso di revoca della stessa ovvero di recesso;

#### **ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

9.1 Il Comune assume a proprio carico tutti i tributi, le imposte e canoni erariali gravanti sull'immobile in qualità di proprietario;

9.2 La messa a disposizione dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto e di proprietà del Comune di Treviso i quali dovranno comunque essere utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia. L'eventuale acquisto di ulteriori beni, ritenuti necessari al corretto funzionamento dell'impianto, si intendono a carico del gestore che ne manterrà la proprietà.

#### **ART. 10 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MIGLIORIE**

10.1 Il gestore potrà eseguire a sua cura e spese ogni ulteriore intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o adattamenti che riterrà utile alle proprie esigenze, che non sia già incluso nel progetto tecnico, previo consenso del Comune di Treviso.

10.2 I lavori previsti in progetto, dovranno essere eseguiti nel rispetto del D.Lgs 50/2016, è escluso qualsiasi compenso al gestore da parte del Comune di Treviso, anche per eventuali miglioramenti ed addizioni apportate al bene. Gli interventi realizzati rimarranno comunque di proprietà del Comune.

10.3 Il gestore può aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, le predette attrezzature dovranno essere rimosse al termine della gestione e rimarranno di proprietà del gestore.

#### **ART. 11 - SPAZI PUBBLICITARI**

11.1 Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.

11.2 Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell'art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno dell'impianto realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità.

11.3 Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

#### **ART. 12 - NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

12.1 Il gestore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico per la sicurezza) e s.m.i., con particolare riferimento al capo III del titolo I, nonché ai titoli II, III, V, VI, VIII e IX. Oltre a controlli resi obbligatori dalla normativa, l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere alle ispezioni che più riterrà opportune.

12.2 Il gestore provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi o ad acquisirlo in caso di mancato rilascio.

12.3 Per le attività svolte nell'impianto, il gestore dovrà provvedere a richiedere agli organi competenti, ogni eventuale autorizzazione, e/o nulla osta, e/o titolo abilitativo necessari allo svolgimento delle attività svolte nell'impianto.

#### **ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE ED ASSICURAZIONI**

13.1 Il gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni .

13.2 Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare le seguenti polizze:

a) Polizza RCT/ RCO nella quale siano riportate integralmente tutte le attività previste dal presente bando di gara. Massimale minimo €. 6.000.000,00;

b) Polizza Incendio comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, terrorismo, sabotaggio, acqua condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura "La presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta" per il valore di riferimento degli impianti e di quanto all'interno di detti impianti sia di proprietà del Comune di (€.1.000.000);

c) Polizza Furto: la polizza Furto dovrà essere emessa con la dicitura "La presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta", per il valore di quanto all'interno di detti impianti sia di proprietà dell'Ente. Dovrà prevedere anche la garanzia "Guasti cagionati dai ladri".

13.3 Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per

qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

#### **ART. 14 - CAUZIONE**

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nel capitolato e nella convenzione finale, nonché per l'eventuale risarcimento di danni e/o del rimborso di spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimenti da parte del concessionario, l'affidatario è obbligato a versare, prima della stipula della stessa, una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa nella misura del 10% dell'importo complessivo previsto per i lavori. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della gestione. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà essere accompagnata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza dell'appalto sempre che l'affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

In caso di incameramento parziale della cauzione, l'ammontare della cauzione dev'essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **ART.15 - STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Ai fini del perfezionamento della convenzione, il gestore dovrà far pervenire al Comune di Treviso, in originale o in copia autenticata, pena la decadenza dalla concessione medesima con conseguente diritto di ritenzione della cauzione provvisoria versata, la seguente documentazione:

- polizze assicurative di cui all'art. 15;
- polizza a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al precedente art. 16;

#### **ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUB-AFFIDAMENTI**

16.1 E' vietata qualsiasi cessione parziale o totale nella titolarità della gestione.

16.2 Fatto salvo quanto previsto di seguito è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell'affidamento nella loro totalità o modificare la destinazione d'uso degli impianti o parte di essi, pena la revoca della concessione.

16.3 E' data la facoltà al Concessionario, sulla base di quanto indicato nel progetto, e previa comunicazione all'Amministrazione Comunale di sub concedere, per un periodo che non ecceda la durata della concessione, le seguenti attività:

- a) Gestione degli spazi adibiti a bar/ristoro;
- b) Gestione di eventuali attività di vendita;
- c) Gestione della pubblicità:

#### Sub affidare a terzi i seguenti servizi:

- d) pulizia;
- e) manutenzione del verde;
- f) vigilanza;

g) lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie;

ed in tali casi il Concessionario deve trasmettere, prima dell'apertura degli impianti al pubblico, all'Amministrazione Comunale i relativi contratti, unitamente a dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge n. 445/2000, sottoscritta dai soggetti terzi sub concessionari/affidatari relativi al possesso dei requisiti di legge previsti per il settore, nonché il possesso dei requisiti previste dal D.lgs 50/2016 art. 105 Codice dei Contratti.

16.4 Il Concessionario e l'eventuale sub concessionario/affidatario, rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti servizi. Il mancato rispetto da parte del Concessionario, negli eventuali rapporti di sub concessione/affidamento dallo stesso conclusi, di quanto sopra costituisce motivo per la risoluzione contrattuale.

16.5 Il gestore resta, comunque, unico responsabile nei confronti dell'Ente appaltante anche dell'operato delle Imprese Specializzate chiamate per gli interventi di cui ai precedenti commi.

16.6 Il concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune di Treviso e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della Società; il concessionario da atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

#### **ART. 17 - SANZIONI**

17.1 Le clausole previste dal presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dall'Amministrazione la corrispondente sanzione indicata:

- a) non proceda ad eseguire i lavori previsti in progetto secondo il programma stabilito: per ogni inadempienza €. 500,00 più le spese derivanti dai danni arrecati;
- b) gestisca l'impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione: per ogni inadempienza €. 500,00
- d) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti, per ogni inadempienza €. 500,00;
- e) In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.

17.2 La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione comunale senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.

17.3 Il gestore dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione; qualora non ottemperi il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

17.4 Il gestore prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere la convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate.

17.5 L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

17.6 Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la risoluzione della convenzione, secondo le modalità indicate al successivo art. 20.

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

18.1 Il Comune potrà risolvere la convenzione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte del gestore o per motivi di pubblico interesse.

18.2 Il Comune potrà inoltre invocare la risoluzione della convenzione, previa diffida da notificarsi con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 60 giorni per:

- a) insolvenza o fallimento del gestore o suoi aventi causa;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per cessione contratto senza preventive autorizzazioni;
- d) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell'impianto
- e) gravi e ripetute violazioni alle norme previdenziali ed assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
- f) reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria di cui all'art. 11;
- g) reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali di cui all'art. 19;

18.3 Costituiscono inoltre causa di risoluzione della convenzione le inadempienze previste dalle specifiche clausole del presente capitolato, la mancata consegna della documentazione relativa alle assicurazioni stipulate.

#### **ART. 19 - RECESSO DEL GESTORE**

Il gestore può chiedere il recesso del contratto anticipatamente, con un preavviso a mezzo lettera raccomandata A/R. di almeno 6 (sei) mesi. Il Comune concedente si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio e fatto salvo in ogni caso il maggior danno.

#### **ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Treviso, ai sensi del comma 1 art. 34 del D.M. 19/04/2000 n. 145 - non è previsto il ricorso al collegio arbitrale.

#### **ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Nel rispetto del D.Lgs 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali l'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'affidatario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo l'affidatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto all'affidatario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di

#### **ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa, incluse pertanto anche quelle di registrazione ed ogni altro onere fiscale, sono a carico del concessionario.

#### **ART. 23 – NORME FINALI E DI RINVIO**

Qualunque modifica alla concessione-contratto non potrà essere provata che mediante atto scritto. Per tutto quanto non previsto nella concessione-contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.